



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Ufficio del Personale

Tel.0961885220-0961885284

Prot. N. 13069

AI TRIBUNALI DI:
LAMEZIA TERME, VIBO VALENTIA, COSENZA, CASTROVILLARI,
CATANZARO, PAOLA, CROTONE

OK CONSEGNA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
CATANZARO
UFFICIO SORVEGLIANZA COSENZA

TRIBUNALE MINORI DI CATANZARO

Oggetto: Menzionabilità sui certificati a richiesta dell'interessato (artt. 24 e 25 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore uguale a 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

Si trasmette l'allegata nota dell'Ufficio III° del Ministero della Giustizia, riguardante l'oggetto, per quanto di competenza e norma, nonché per la diffusione agli Uffici giudiziari del proprio Circondario.

Catanzaro, 13/11/2015

Il Dirigente

Dr. Rocco BARILLARI

Prot. 12958

del 13-11-2015



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti
di appello
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi delle
Procure generali presso le Corti di appello
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi delle Corti
di appello
LORO SEDI

Oggetto: Menzionabilità sui certificati a richiesta dell'interessato (artt. 24 e 25 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore uguale a 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

Come noto, la legge 12 giugno 2003, n.134 ha riformato la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta dalle parti, introducendo con le modifiche agli artt. 444, 445 e 629 del codice di procedura penale il c.d. "patteggiamento allargato".

In particolare, con il novellato art. 444 c.p.p. è stato elevato da due a cinque anni il limite massimo della pena detentiva. Relativamente agli effetti dell'applicazione della pena di cui all'art. 445 c.p.p. è stato però mantenuto fermo il limite di due anni per beneficiare dell'esclusione del pagamento delle spese processuali e dell'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza e dell'estinzione del reato di cui all'art. 445 c.p.p. comma 2.

Orbene il d.P.R. 14.11.2002, n. 313 (T.U. in materia di casellario) prevede che sui certificati rilasciati agli interessati ai sensi degli articoli 24 e 25 non venga fatta menzione dei provvedimenti di cui all'articolo 445 del c.p.p..

A seguito di una attenta valutazione della portata degli articoli 24 e 25 del T.U. in relazione all'articolo 445 c.p.p., così come novellato dalla richiamata legge n. 134/2003, questa Direzione generale ha ritenuto che nel caso di patteggiamento allargato il relativo

provvedimento di applicazione della pena sia menzionabile sui certificati a richiesta dell'interessato.

A tal fine l'Ufficio III di questa Direzione ha operato sul Sistema Informativo del Casellario (SIC) consentendo agli uffici iscrizione la possibilità di distinguere i provvedimenti di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. a secondo che trattasi di patteggiamento allargato o ordinario.

Tale differenziazione è operata automaticamente su tutti i provvedimenti in parola già presenti sulla banca dati del casellario giudiziale del SIC.

In particolare, per i provvedimenti di patteggiamento da iscriversi per la prima volta gli uffici iscrivitori dovranno selezionare una delle seguenti tipologie:

a) "SENTENZA APPL. PENA SU RICH. PARTI cd ALLARGATO (444,445 CPP)" -
Tale dicitura sarà riportata anche nei certificati.

b) "SENTENZA APPL. PENA SU RICH. PARTI (444,445 CPP)"

Sul sistema è stato inoltre implementato un controllo finalizzato a segnalare eventuali incongruenze tra l'entità della pena inserita a livello "dispositivo" ed il tipo di provvedimento selezionato. Se quest'ultimo è del tipo sub a) la sua validazione sul sistema lo rende menzionabile sui certificati richiesti dall'interessato.

La presente nota è reperibile sui siti intranet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk al numero telefonico 06-97996200.

Roma,

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo

Giovanna Pitari

Da: <prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it>
Data: sabato 14 novembre 2015 13:38
A: <prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it>; <prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it>;
<uffserv.cosenza@giustiziacert.it>; <prot.tribunale.paola@giustiziacert.it>;
<prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it>; <prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it>;
<prot.tribmin.catanzaro@giustiziacert.it>; <prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it>;
<prot.tribserv.catanzaro@giustiziacert.it>; <prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it>
Allega: Segnatura.xml; scans_temp_20151114133549_897.pdf
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 14/11/2015.0013069.U

OK CONSEGNA



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Ufficio del Personale
Tel.0961885220-0961885284

Prot. N. 213/INT.

Al Direttore Uor Penale
Sede

Oggetto: Menzionabilità sui certificati a richiesta dell'interessato (artt. 24 e 25 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore uguale a 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

Si trasmette l'allegata nota dell'Ufficio III° del Ministero della Giustizia, riguardante l'oggetto, per quanto di competenza e norma.

Catanzaro, 13/11/2015

Il Dirigente
Dr. Rocco BARILLARI

*X Rikinetta copia
er 13/11/15*



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Ufficio del Personale
Tel.0961885220-0961885284

Prot. N. 13339

**AI TRIBUNALI DI:
LAMEZIA TERME, VIBO VALENTIA, COSENZA, CASTROVILLARI,
CATANZARO, PAOLA, CROTONE**


**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
CATANZARO
UFFICIO SORVEGLIANZA COSENZA**

TRIBUNALE MINORI DI CATANZARO

Oggetto: Menzionabilità sui certificati a richiesta dell'interessato (artt. 24 e 25 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore uguale a 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

Si ritrasmette l'allegata nota (firmata) dell'Ufficio III° del Ministero della Giustizia, pervenuta in data odierna, riguardante l'oggetto, per quanto di competenza e norma, nonché per la diffusione agli Uffici giudiziari del proprio Circondario.

Catanzaro, 20/11/2015

Il Dirigente
Dr.  BARILLARI



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Ufficio del Personale
Tel.0961885220-0961885284

Prot. N. 218/INT

Al Direttore Uor Penale
Sede

Oggetto: Menzionabilità sui certificati a richiesta dell'interessato (artt. 24 e 25 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore uguale a 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

Si **ritrasmette** l'allegata nota (firmata) dell'Ufficio III° del Ministero della Giustizia, riguardante l'oggetto, pervenuta in data odierna, per quanto di competenza e norma.

Catanzaro, 20/11/2015

Il Dirigente
Dr. Rocco BARILLARI



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti
di appello
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi delle
Procure generali presso le Corti di appello
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi delle Corti
di appello
LORO SEDI

Oggetto: Menzione nei certificati a richiesta dell'interessato (artt. 24 e 25 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore di 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

Come noto, la legge 12 giugno 2003, n. 134 ha riformato la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta dalle parti, introducendo con le modifiche agli artt. 444, 445 e 629 del codice di procedura penale il c.d. "patteggiamento allargato".

In particolare, il novellato art. 444 c.p.p. ha elevato da due a cinque anni il limite massimo della pena detentiva che può essere applicata con il rito speciale.

La novella non ha inciso sul dettato dell'art. 445 c.p.p. che circoscrive alle sole procedure di applicazione concordata di una pena non superiore a due anni, i benefici consistenti nell'esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali, dell'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza diverse dalla confisca ex art. 240 c.p., nonché nell'estinzione del reato alle condizioni indicate dall'art. 445 c.p.p. comma 2.

Orbene, il d.P.R. 14.11.2002, n. 313 (T.U. in materia di casellario) prevede che nei certificati rilasciati agli interessati, ai sensi degli articoli 24 e 25, non venga fatta menzione dei soli provvedimenti indicati nell'articolo 445 del c.p.p..

Deve dunque ritenersi che la previsione dell'automatica non menzione della decisione irrevocabile di "patteggiamento" non includa i cosiddetti patteggiamenti allargati.

Tenendo conto di queste considerazioni, l'Ufficio III di questa Direzione generale ha operato modifiche del Sistema Informativo del Casellario (SIC), tali da consentire agli uffici di iscrizione la distinzione, nell'ambito dei provvedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti, di quelli relativi a pene contenute entro il limite dei due anni e di quelli relativi a pene maggiori.

La distinzione è operata automaticamente sui provvedimenti già presenti nella banca dati del casellario giudiziale.

Per i provvedimenti di patteggiamento da iscrivere in futuro, agli uffici preposti alle iscrizioni è raccomandato di operare la selezione di una delle seguenti voci tipologiche:

a) "SENTENZA APPL. PENA SU RICH. PARTI cd ALLARGATO (444,445 CPP)" - Tale dicitura sarà riportata anche nei certificati.

b) "SENTENZA APPL. PENA SU RICH. PARTI (444,445 CPP)"

Il sistema è stato munito di un meccanismo di controllo che segnala eventuali incongruenze tra l'entità della pena inserita e la voce selezionata.

La coerente classificazione del provvedimento secondo il tipo sub a) dà luogo a una procedura di validazione che lo rende menzionabile sui certificati richiesti dall'interessato.

La presente nota è reperibile sui siti intranet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk al numero telefonico 06-97996200.

Roma,

Il Direttore Generale

Raffaèle Piccirillo

